

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/296 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2018****relativo alla non approvazione della sostanza attiva estratto di *Reynoutria sachalinensis* in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 3 novembre 2011 la società Marrone Bio innovations ha presentato al Regno Unito una domanda di approvazione della sostanza attiva estratto di *Reynoutria sachalinensis*.
- (2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, lo Stato membro relatore ha informato il richiedente e gli altri Stati membri dell'ammissibilità della domanda in data 21 marzo 2012 e ha informato la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») in data 11 maggio 2012.
- (3) Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, per l'impiego proposto dal richiedente. In data 22 luglio 2014 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all'Autorità.
- (4) L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione.
- (5) Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. Quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio della sostanza attiva estratto di *Reynoutria sachalinensis* ⁽²⁾ in data 31 agosto 2015.
- (6) Con lettera del 16 ottobre 2017 la società Marrone Bio innovations ha ritirato la sua domanda di approvazione dell'estratto di *Reynoutria sachalinensis*. Dato il ritiro della domanda, non è opportuno approvare l'estratto di *Reynoutria sachalinensis* a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (7) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa all'estratto di *Reynoutria sachalinensis* a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Non approvazione della sostanza attiva**La sostanza attiva estratto di *Reynoutria sachalinensis* non è approvata.⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ EFSA, 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance *Reynoutria sachalinensis* extract. EFSA Journal 2015;13(9):4221, 73 pagg, disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
